

L'attività normativa e regolamentare sui liberi professionisti: DEF 2024; Decreto-legge n. 60/2024 c.d. "Coesione"; Decreto-legge n. 69/2024 c.d. "Salva-Casa"; Nota Anac a Cabina di regia su equo compenso; Nota Confprofessioni su equo compenso e sentenza TAR del Lazio; Ag. delle Entrate: Precompilata 2024, si parte con l'invio; Concordato preventivo biennale: on-line il software dell'Ag. delle Entrate; Fascicolo Sanitario Elettronico: on-line il nuovo monitoraggio – a cura dell'Ufficio Studi di Confprofessioni

1. Documento di economia e finanza 2024 (DEF)

Il Consiglio dei ministri n. 76, del 9 aprile 2024, ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2024. In considerazione della necessità di attendere la conclusione dell'iter di approvazione delle nuove regole di programmazione economica dell'Unione Europea, che introducono il Piano fiscale-strutturale di medio termine quale strumento per l'indicazione degli obiettivi di legislatura, il DEF non riporta il profilo programmatico. La tempistica stabilita nelle norme transitorie prevede che il Piano sia approvato entro il 20 settembre 2024.

Il DEF risente di queste incertezze regolative, legate definizione del nuovo Patto di Stabilità e Crescita a livello europeo, e offre dati e informazioni limitate ad una fotografia dell'esistente.

Il 22 aprile 2024 Confprofessioni ha partecipato al ciclo di audizioni presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Nel corso dell'Audizione è stato preliminarmente evidenziato come il DEF 2024 tratteggi uno scenario macroeconomico che offre alcuni spiragli di ottimismo, assieme a evidenti elementi di preoccupazione. **Sono positive le previsioni sul rientro dell'inflazione**, che dopo il picco degli scorsi anni sembra indirizzata al raffreddamento. Questo comporterà il calo dei tassi di interesse, con notevoli vantaggi sia sul debito pubblico che su consumi e investimenti; e soprattutto la tenuta del potere d'acquisto dei salari. Destano preoccupazione, invece, altri due dati: quello sul PIL, previsto stabilmente in crescita dell'1% per l'anno in corso e per il triennio il che conferma i limiti strutturali della nostra economia; e l'andamento del deficit, che nel triennio andrà ad acuirsi, con il rischio di incorrere in una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea.

Inoltre la Confederazione ha apprezzato l'impegno nel contenimento del debito pubblico, ribadendo che superata la fase delle crisi "concatenate" (pandemica, economica, geopolitica, dell'approvvigionamento delle risorse energetiche, inflazionistica), sarà necessario **recuperare l'equilibrio della finanza pubblica**, che è condizione di stabilità e sicurezza. Su questo fronte, è stato segnalato a Governo e Parlamento l'indifferibilità di un piano coraggioso di spending review, che assicuri la trasparenza anche tramite il coinvolgimento di organismi esterni, per ottimizzare la spesa e far confluire le risorse verso le priorità della società italiana: sanità, scuola, servizi locali.

Successivamente Confprofessioni ha giudicato positivamente la centralità che il Governo intende attribuire al **rifinanziamento del taglio del cuneo fiscale e contributivo sul lavoro per i redditi medio-bassi**. Nonostante il rientro tendenziale dell'inflazione, il recupero del potere di acquisto delle famiglie risulta tuttora limitato: si tratta di un'esigenza di equità sociale e di una leva di crescita economica. Questa resta, pertanto, una priorità per il Paese, anche nella direzione di un intervento strutturale.

Le parti sociali, frattanto, sono impegnate nel rinnovo dei contratti collettivi. Per quel che riguarda il nostro settore, è stato ricordato che nel mese di febbraio 2024 **Confprofessioni, unitamente alle controparti sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, ha rinnovato il CCNL per i dipendenti degli studi e delle attività professionali, assicurando un pieno recupero dell'inflazione per il personale del settore**, permettendo ai datori di lavoro di adeguarsi gradatamente.

È stato ribadito che i **rinnovi contrattuali dovrebbero essere incentivati dal Governo**. Uno sforzo della finanza pubblica nella direzione della **detassazione e decontribuzione degli aumenti salariali concordati dalle parti sociali maggiormente rappresentative** potrebbe rappresentare un efficace contributo ai rinnovi contrattuali, che implicano una crescita stabile dei salari, anche grazie all'integrazione tra componenti economiche e prestazioni di welfare di settore, che in talune realtà rappresentano elementi indispensabili per il benessere dei lavoratori e delle famiglie.

Nella seconda parte dell'audizione la Confederazione ha concentrato il proprio intervento sullo **stato di attuazione delle riforme e del PNRR e sulle priorità per la manovra 2025**.

In merito alle riforme è stato ricordato che il Governo è impegnato nell'attuazione della legge **delega per la riforma fiscale** (legge 9 agosto 2023, n. 111), che rappresenta una priorità ineludibile per ridare ossigeno alla nostra economia e ricostituire un rapporto sano, improntato alla fiducia, tra fisco e contribuenti.

Confprofessioni ritiene fondamentale che il **Governo prosegua nell'attuazione degli indirizzi contenuti nell'articolo 5 della legge delega per la riforma fiscale**, impegnandosi già per il 2025 per la transizione del modello Irpef verso un sistema ad aliquota unica, provvedendo a razionalizzare il complesso sistema delle detrazioni e dei crediti d'imposta.

In particolare è stata ribadita la necessità di un'accelerazione nell'approvazione del decreto di attuazione del principio di **neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali**, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti, previsto dall'art. 5, co. 1, lett. f), della delega fiscale, al fine di rimuovere uno dei principali ostacoli alla crescita e allo sviluppo dell'intero comparto dei servizi professionali.

In merito alla **riforma del sistema degli incentivi alle imprese**, la legge 27 ottobre 2023, n. 160 ha delegato il Governo a mettere mano ad un ripensamento complessivo della materia. Come è noto, la delega, oltre a razionalizzare, sfoltire ed omogenizzare gli incentivi presenti sia a livello nazionale che regionale, sancisce espressamente il **principio di parità di trattamento per tutti gli operatori economici** (imprese e professionisti) ai fini dell'accesso agli incentivi: una battaglia che Confprofessioni ha sostenuto per anni, evidenziando l'esigenza di garantire pari opportunità a tutte le forze economiche che contribuiscono alla crescita del Paese.

Pertanto è stato auspicato che **l'attuazione della delega sia rapida**, per consentire l'avvio di programmi di sostegno alle imprese più efficienti ed aggiornati alle trasformazioni in corso; e che venga studiato un piano di **sostegno espressamente mirato allo sviluppo dimensionale e organizzativo delle attività professionali**, in particolare sul fronte della digitalizzazione degli studi professionali.

Con riferimento, invece, al **processo di attuazione del PNRR** è stato segnalato come in un contesto di risorse limitate e priorità di contenimento della spesa, è inevitabile che l'attuazione del PNRR attiri la massima parte delle aspettative in termini di strategie di sostegno alla crescita e all'innovazione. Concluso il processo di revisione del Piano – che Confprofessioni, tramite la Cabina di regia PNRR, ha condiviso – occorre ora concentrarsi sul raggiungimento dei nuovi obiettivi, nella consapevolezza che l'Italia, nell'attuale delicata fase economica, non può permettersi inadempienze.

È stata sottolineata **l'importanza di garantire risorse alternative a copertura dei progetti esclusi dal PNRR**. Infatti, gli investimenti per la rigenerazione urbana, per la riduzione del rischio idrogeologico, i piani urbani integrati, la Strategia nazionale per le aree interne sono tutti interventi che possono contribuire in maniera determinante allo sviluppo dei territori – e finalmente porre rimedio a situazioni di svantaggio che spesso si protraggono da molti decenni. **Il monitoraggio e la misurazione del rischio idrogeologico, la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione possono costituire la più**

importante “grande opera pubblica” di cui l'Italia ha bisogno. Il ruolo sussidiario dei liberi professionisti che operano sui territori rappresenta un grande potenziale che deve essere colto al fine di concludere con successo la delicata fase attuale, di implementazione degli investimenti.

Inoltre, è parimenti importante portare a termine gli interventi previsti dalla **missione Salute**, contestualmente all'incremento della spesa sanitaria nazionale e nel quadro di un'azione sinergica sui tre fronti delle **strutture**, della **transizione digitale** e del **personale**.

La valorizzazione delle nuove strutture e, in particolare, delle Case della Comunità, passa anche dal riconoscimento del **ruolo irrinunciabile degli studi dei medici di medicina generale, quali presidi del Servizio Sanitario**. Rapportandosi con le Case della Comunità, essi potranno consentire una vera capillarità dell'assistenza, tramite il lavoro di squadra dei professionisti sanitari.

Verso l'universalismo delle tutele di welfare

La programmazione della politica economica esposta nel DEF risulta particolarmente carente rispetto alle politiche di welfare. Al contrario gli indirizzi dell'Unione Europea degli ultimi anni hanno fortemente investito nello **sviluppo dei sistemi di welfare nazionali**, a partire dal Pilastro europeo dei diritti sociali approvato a Göteborg nel 2018, favorendo in particolare la loro **vocazione universalistica, e dunque in una prospettiva di eguaglianza tra classi e categorie di lavoratori**.

In particolare la **raccomandazione UE del Consiglio dell'8 novembre 2019 sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi** ha identificato l'obiettivo comune agli Stati membri di una convergenza verso sistemi di welfare universalistici, pur senza imporre forme specifiche di organizzazione dei servizi e delle prestazioni.

La relazione della Commissione sull'attuazione della raccomandazione, del gennaio 2023, ha rilevato lo stato insoddisfacente della sua attuazione. Non c'è dubbio che **anche l'Italia si trovi in grave ritardo rispetto agli obiettivi della raccomandazione**, considerando che molte delle coperture previste sono riconosciute, nel nostro sistema nazionale, in forma inadeguata. Ed infatti, da un lato, **un passo importante è stato compiuto con l'introduzione dell'ISCRO**, e con la sua messa a sistema, disposta dalla legge di bilancio per il 2024. D'altro canto, su altri fronti si registra una carenza di tutele. Va dunque intrapresa con coraggio la strada del **rafforzamento di un welfare per i lavoratori autonomi** che, accanto alle prestazioni erogate dal sistema pubblico, stimoli e faciliti l'intermediazione delle realtà associative nell'erogazione, in forma mutualistica, di prestazioni di welfare. In questa prospettiva, è il momento di **pervenire ad una piena equiparazione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi con riferimento alla detraibilità fiscale delle spese sostenute per l'adesione a fondi sanitari integrativi**, con particolare attenzione a quelli a scopo mutualistico, istituiti nell'ambito della bilateralità di settore. Le reti associative per l'erogazione di prestazioni assistenziali possono rappresentare un fondamentale supporto solidaristico in una fase di particolare contrazione dei redditi della categoria, e possono contribuire, in sinergia con la sanità pubblica, ad alleggerire e rendere più efficiente il sistema integrato pubblico-privato della sanità.

Gli organismi bilaterali costituiti nell'ambito del CCNL degli studi professionali da anni tendono ad **estendere gli strumenti previsti per i lavoratori dipendenti anche ai liberi professionisti che intendano iscriversi**. La detraibilità dei costi di iscrizione, in condizioni di parità con i lavoratori dipendenti, andrebbe dunque a consolidare questa risorsa del privato sociale, in linea con i valori costituzionali.

2. Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 – c.d. “Coesione”

Il 30 aprile 2024 il Consiglio dei ministri n. 79 ha approvato il decreto-legge recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*” (c.d. ‘DL Coesione’). Il provvedimento ha come obiettivo quello di realizzare la riforma della politica di coesione che è stata inserita nell’ambito della revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di conferire unitarietà strategica e visione comune alle principali leve di sviluppo e coesione e di accelerare e rafforzare l’attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027, mirati a ridurre i divari territoriali, in particolare nei settori delle risorse idriche, delle infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell’ambiente, dei rifiuti, dei trasporti e della mobilità sostenibile, dell’energia, del sostegno allo sviluppo e all’attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

I programmi di investimento interessati sono finanziati da 42 miliardi di euro di risorse europee e 32 miliardi di euro di risorse nazionali per il solo ciclo di programmazione 2021-2027, dunque 74 miliardi di euro di investimenti destinati a **ridurre i divari territoriali**.

Con la riforma, si tenta di assicurare il coordinamento tra gli interventi dalla politica di coesione attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale, promuovendo la complementarità e la sinergia tra gli interventi della politica di coesione europea e gli investimenti previsti dagli Accordi per la coesione e dal PNRR.

Il 20 maggio Confprofessioni ha partecipato al ciclo di audizioni sul disegno di legge di conversione del DL “Coesione”, presso la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica.

Nel corso dell’Audizione la Confederazione ha accolto favorevolmente le norme del decreto-legge che **ridefiniscono la governance delle politiche di coesione in un’ottica di efficientamento e di responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei fondi**. Confprofessioni ha altresì espresso un giudizio positivo sulla scelta del Governo di adottare una **gestione unitaria delle risorse europee che inglobi il PNRR e i fondi di coesione**, unitamente all’auspicio che gli investimenti che sono stati stralciati dal PNRR nel quadro della revisione del Piano trovino fonti di finanziamento alternative, a partire dal pieno utilizzo dei fondi strutturali europei. Ci si è quindi soffermati sull’importanza del ruolo ricoperto dai professionisti per il successo delle politiche di coesione e dell’istituzione della ZES unica per il Mezzogiorno, con un focus particolare sulle condizioni del settore libero professionale nelle regioni del Sud.

La seconda parte dell’audizione ha avuto ad oggetto gli **incentivi** previsti dal decreto-legge **per l’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali**, nell’ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si tratta degli incentivi (*voucher* e contributi a fondo perduto) denominati **Autoimpiego Centro-Nord Italia** e **Resto al Sud 2.0**. Tali misure rispondono alla richiesta – che Confprofessioni avanza da anni – di fornire un **sostegno all’avvio di attività professionali** in forma individuale, mediante apertura di partita IVA, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di diverse tipologie di società (tra cui anche le Società tra professionisti). La scelta fatta Governo è quella di sostenere, con incentivi unitari, la **duplice transizione, digitale ed ecologica, delle attività professionali** e, in particolare, il segmento specifico dei **giovani professionisti** che, essendo meno strutturati, sono i più colpiti dagli effetti della pandemia e delle recenti crisi economiche. Inoltre, pur se accomunate dalla tipologia di attività finanziate e dai soggetti destinatari, le due misure si differenziano per gli importi massimi erogabili, i quali risultano maggiori per le aree del Sud d’Italia, al fine di contribuire a ridurre i divari territoriali. Si è espresso l’auspicio che **le misure introdotte vengano messe a regime** con una prospettiva di lungo termine (le risorse stanziare dal decreto-legge sono limitate al biennio 2024 e 2025) al fine di **contribuire a sostenere una crescita costante del settore professionale**.

Inoltre, Confprofessioni ha segnalato come, tra i soggetti destinatari delle misure, debbano essere inclusi tutti i lavoratori autonomi che negli ultimi due anni siano dovuti ricorrere all'Isco, al fine di tutelare quei soggetti che si trovano in condizioni di marginalità o vulnerabilità sociale avendo avuto una forte contrazione reddituale.

Infine, sono state esaminate le diverse misure introdotte dal Decreto **per favorire l'inserimento occupazionale di alcune tipologie specifiche di lavoratori**, tra cui i giovani, le donne e i lavoratori assunti nella ZES unica per il Mezzogiorno. Tutti incentivi strutturati sotto forma di esonero contributivo con un limite temporale piuttosto esteso (dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025).

Anche su questo punto è stato apprezzato lo sforzo fatto dal Governo, che va nella condivisibile direzione di agevolare l'occupazione, ma è stata al contempo posta in evidenza **la frammentazione** delle misure. Le modalità di incentivo all'assunzione somigliano oggi ad un **vero e proprio labirinto, che rende spesso difficile il lavoro dei professionisti nel supportare le imprese nella programmazione degli investimenti**. Inoltre, il mancato intervento strutturale rischia di incrementare la volatilità dei contratti accrescendo le condizioni di incertezza per i datori di lavoro e di precarietà dei lavoratori.

Ai benefici fiscali e contributivi previsti nel decreto "Coesione" si affiancano, infatti, gli **incentivi** previsti per i percettori di Naspi, i destinatari dell'Assegno di inclusione, i soggetti svantaggiati al di sopra dei 50 anni, etc. La frammentazione e le difficili regole amministrativo-gestorie, soggette a continui mutamenti, **non facilitano la richiesta da parte dei datori di lavoro beneficiari e dei professionisti** che coadiuvano le imprese.

Pur consapevoli che tramite le risorse dei fondi di Coesione non sia possibile **intervenire in modo strutturale sul taglio del cuneo fiscale e del costo del lavoro**: tuttavia, è stato sottolineato come questa sia un'esigenza primaria, avvertita da tutto il mondo produttivo e professionale, da perseguire prioritariamente nei prossimi provvedimenti economici.

In conclusione, la Confederazione ha accolto **positivamente gli sgravi introdotti che contribuiscono ad abbassare il costo del lavoro per alcune categorie di lavoratori** per un determinato tempo ma ritiene centrale il riordino dell'impianto degli esoneri, degli sgravi e delle decontribuzioni con **l'obiettivo di un taglio del costo del lavoro lineare e che sia tangibile per tutti i soggetti**.

3. Decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 – c.d. Dl "Salva-Casa"

Il 12 giugno 2024 Confprofessioni ha partecipato al ciclo di audizioni sul disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica", presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati.

Il provvedimento è stato approvato dal Governo nel Consiglio dei ministri n. 82, del 24 maggio 2024, e reca misure volte a: **semplificare le disposizioni in materia di edilizia e urbanistica**, anche al fine di far fronte al crescente fabbisogno abitativo, supportando allo stesso tempo gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo; rilanciare il mercato della compravendita immobiliare, anche nell'ottica di stimolare un andamento positivo dei valori dei beni immobili; consentire il recupero e la rigenerazione edilizia, anche mediante la regolarizzazione delle c.d. lievi difformità edilizie, al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla celere circolazione dei beni. L'obiettivo pertanto è quello di "liberare" gli immobili ostaggio di una normativa rigida e frammentata che ne ostacola la commerciabilità e talora preclude l'accesso a mutui, sovvenzioni e contributi.

Il decreto interviene solo nelle casistiche di minore gravità, incidendo sulle cosiddette **lievi difformità**. In particolare:

- su quelle formali derivanti da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell'immobile;

- sulle difformità edilizie delle unità immobiliari, risultanti da interventi spesso stratificati nel tempo, realizzati dai proprietari dell'epoca in assenza di formale autorizzazione;
- sulle parziali difformità che potevano essere sanate all'epoca di realizzazione dell'intervento, ma non sanabili oggi, a causa della disciplina della cd. "doppia conformità".

Nel corso dell'Audizione Confprofessioni ha **condiviso le ragioni che hanno spinto il Legislatore a dettare misure semplificative**, tese a rendere più agevole e celere la circolazione immobiliare, l'esecuzione di interventi di riqualificazione e rigenerazione, oltre che a ridurre i tempi amministrativi di istruttoria e di evasione delle pratiche edilizie. Allo stesso tempo ha segnalato, tuttavia, che si potrebbe registrare una applicazione a "macchia di leopardo" delle disposizioni normative in oggetto, legata ad un'oggettiva difficoltà di classificazione dell'abuso.

Si potrebbe verificare, in altri termini, **un'incertezza in ordine alla riconduzione della singola fattispecie nell'ambito della "lieve o parziale difformità" piuttosto che nell'ambito della "variazione essenziale", con il rischio che si creino diverse e contrastanti prassi applicative, e con la conseguenza che la medesima fattispecie abusiva, in taluni Comuni, venga considerata "parziale difformità", – con possibilità di applicazione delle norme contenute nel Decreto, quali la sanatoria senza la "doppia conformità", –, ovvero, "variazione essenziale" in altri Comuni con possibilità di sanatoria subordinata alla "doppia conformità", creando una poco auspicabile disparità di trattamento tra i cittadini e possibili contenziosi giudiziari.**

Inoltre, è stato evidenziato che al fine della definizione di "variazione essenziale" la situazione muta da Regione a Regione, in quanto le singole leggi regionali prevedono, per esempio, differenti percentuali di scostamento del volume e/o della superficie dalle misure del progetto originario: nel Lazio la percentuale oltre la quale uno scostamento del volume e/o della superficie è considerato variazione essenziale è pari al 2% , in Emilia Romagna è pari al 20%, in Puglia corrisponde al 15%, mentre in Sicilia è pari al 20%.

A tal proposito Confprofessioni, attraverso i professionisti dell'area tecnica, registra che quello dell'edilizia è indubbiamente il settore in cui maggiormente emergono le criticità legate ad una normativa (a livello nazionale e regionale) stratificatasi nel corso del tempo e soggetta a continue modifiche. A questo si affiancano i regolamenti comunali, le prassi locali, unitamente alle interpretazioni degli Uffici tecnici dei Comuni, con conseguente incertezza dell'interpretazione e dell'applicazione del dettato normativo, oltre alle problematiche legate ai tempi dei procedimenti amministrativi, che variano a seconda delle diverse realtà locali.

È difficile stimare quanto e come le misure contenute nel Decreto "Salva Casa" impatteranno sul mercato immobiliare, dal momento che non esistono allo stato dati aggiornati e affidabili che determinino la percentuale esatta di immobili che presentano lievi o parziali difformità o irregolarità strutturali.

Nel merito del provvedimento la Confederazione ha segnalato alcuni aspetti significativi relativi ad alcune norme, anche al fine di perfezionare il decreto in sede di conversione.

Lo stato legittimo dell'immobile

Per la verifica dello stato legittimo di un immobile sul quale siano stati effettuati più interventi, non sarà necessario presentare il titolo edilizio originario ed eventuali titoli edilizi successivi, ma sarà sufficiente presentare il titolo abilitativo originario o, in alternativa, il più recente titolo edilizio ottenuto, sul presupposto che tale titolo sia stato rilasciato all'esito di un procedimento che abbia verificato l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, integrato con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Per la Confederazione **l'intervento di semplificazione relativo allo stato legittimo dell'immobile è particolarmente rilevante in un contesto in cui le incertezze normative hanno avuto un impatto negativo non solo sulle compravendite, ma anche sulla esecuzione di interventi di riqualificazione e rigenerazione e sulla valorizzazione degli immobili stessi.** Difatti, la capacità di dimostrare più facilmente lo stato legittimo di un immobile è **cruciale per la sua ristrutturazione, l'efficientamento energetico e per l'accesso agli incentivi fiscali**, che dovrebbero essere in tal modo snelliti, accelerati ed agevolati, specie con riferimento agli immobili vetusti, per i quali i titoli abilitativi risalgono ad epoche risalenti nel tempo, ciò anche in considerazione del fatto che l'età media degli immobili italiani è tra le più alte in Europa. In Italia dei 12 milioni di edifici residenziali circa il 70% è stato costruito prima dell'emanazione delle norme antisismiche (1974) e sull'efficienza energetica (1976).

Il mutamento di destinazione d'uso in relazione a singole unità immobiliari

Il Decreto introduce modifiche all'articolo 23-ter del T.U. dell'Edilizia, semplificando il cambio di destinazione d'uso senza opere di singole unità immobiliari. A tale proposito, Confprofessioni ha evidenziato che, in sede di conversione, **sarebbe opportuno definire in maniera specifica cosa si intenda per mutamento di destinazione "senza opere edilizie"**, e cioè se sono consentiti interventi che ricadono nella manutenzione ordinaria o comunque interventi da eseguire in edilizia libera, nonché interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche o di adeguamento igienico-sanitario. Questo perché sia nei cambi "orizzontali" che in quelli "verticali" è spesso necessaria la realizzazione di tali opere. Diversamente si corre il rischio di vanificare l'intento di agevolare il recupero degli edifici e di destinarli ad usi più coerenti con i bisogni sociali ed economici di un territorio.

La semplificazione dei cambi di destinazione d'uso, consentendo trasformazioni senza opere edilizie, rappresenta un'opportunità per adattare gli spazi urbani alle esigenze attuali, e per adeguare il patrimonio immobiliare alle esigenze economiche e sociali in evoluzione. Una regolamentazione più flessibile può incentivare la riqualificazione urbana e la valorizzazione degli immobili, contribuendo anche alla riduzione del degrado urbano. Tuttavia, questa misura pone interrogativi sull'impatto urbanistico a lungo termine, soprattutto se i Comuni non adottano piani regolatori adeguati per gestire questi cambiamenti. Il rischio è quello di creare una disomogeneità funzionale negli spazi urbani, compromettendo la coerenza e la pianificazione territoriale.

Le tolleranze costruttive ed esecutive

Con la modifica all'art. 34-bis del Testo Unico Edilizia il Legislatore ha deciso di ampliare le tolleranze costruttive-esecutive, all'interno delle quali non si viola alcuna normativa edilizia.

Con riguardo alle **tolleranze costruttive** Confprofessioni ha posto in evidenza che, in sede di conversione, sarebbe **opportuno specificare cosa si intenda per "superficie utile"**. In proposito, è stato segnalato che nel Regolamento Edilizio tipo approvato in sede di Intesa Stato-Regioni è contenuta la definizione di "superficie utile", ma che non tutte le Regioni hanno adottato tale Regolamento, e, conseguentemente, a seconda delle Regioni in cui si opera vengono adottate interpretazioni diverse del concetto di "superficie utile".

Con riguardo alle **tolleranze esecutive** la nuova disposizione disciplina alcune casistiche rientranti nelle tolleranze c.d. geometriche o di cantiere, in aggiunta a quelle già previste dal comma 2 dell'art. 34-bis, T.U. È stato evidenziato che alcune di tali casistiche sono già regolamentate a regime da alcune realtà regionali. Per tale motivo appare limitativo che queste previsioni siano state delimitate temporalmente ai soli interventi posti in essere in data antecedente al 24 maggio 2024. Infine, non risulta risolto il problema se tali tolleranze possano comunque superare eventuali diverse prescrizioni previste a livello locale (es. regolamenti edilizi o specifiche indicazioni contenute nell'ambito di altri provvedimenti locali).

L'accertamento di conformità

Altro punto cruciale sul quale interviene il Decreto “Salva Casa” è quello relativo alla disciplina dell'**accertamento di conformità**, introducendo misure semplificatorie esclusivamente in relazione alle fattispecie abusive di minore gravità, ossia alle *parziali difformità*.

Sul punto la Confederazione ha evidenziato che **non esiste una definizione normativa di “parziale difformità”**, pertanto si rende opportuno, in sede di conversione, meglio specificare anche tale definizione. Attualmente la stessa si **ricava dalla giurisprudenza** in rapporto a ciò che non è totale difformità e non è variazione essenziale. In buona sostanza si è in presenza di difformità parziale solo quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione, e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera.

La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria devono essere accompagnate dalla dichiarazione del tecnico abilitato che attesti le necessarie conformità. Per la **conformità edilizia**, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione prevista per la determinazione dello stato legittimo, *ex art. 9-bis*, comma 1-*bis*, del T.U. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante detta documentazione, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità (comma 3, del nuovo art. 36-*bis* del T.U.). Sicuramente questo è un aspetto molto delicato che coinvolge l'attività dei tecnici e la loro relativa responsabilità, anche penale; tra l'altro, sicuramente il proprietario dell'immobile può avere maggiori informazioni sulla data di costruzione dell'immobile.

Inoltre, il rilascio del permesso in sanatoria e la presentazione della SCIA in sanatoria, *ex art. 36-bis*, T.U., sono subordinati al pagamento di una **sanzione pecuniaria** pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, e comunque in misura compresa tra euro 1.032,00 ed euro 30.987,00, intervallo determinato sulla base dei parametri minimi (euro 516,00) e massimi (euro 5.164,00) attualmente previsti per la sanatoria di cui all'articolo 37, comma 4 T.U.

Confprofessioni ha espresso perplessità su chi e come si possa stimare il valore venale dell'immobile in caso di piccole difformità senza aumento di superficie utile. Inoltre, il breve periodo previsto per il rilascio del permesso di costruire o per la formazione del silenzio assenso (45 giorni) o il termine di trenta giorni previsto per la SCIA, non consentirebbe un coinvolgimento dell'Agenzia del Territorio per l'effettuazione di tale valutazione.

Strutture amovibili realizzate durante l'emergenza COVID-19

In epoca Covid ai commercianti era stata concessa la possibilità di realizzare, all'esterno dei locali, delle **strutture provvisorie necessarie ad ospitare gli avventori** (*dehors*, gazebo, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni funzionali all'esercizio della propria attività). Si trattava di una soluzione eccezionale, introdotta dal Decreto Ristori del 2020, nata dalla necessità di evitare la chiusura degli esercizi commerciali, ed allo stesso tempo di tutelare la salute pubblica garantendo misure di distanziamento e areazione degli ambienti. Passata la crisi, quelle che erano nate come strutture momentanee realizzate per far fronte alla eccezionalità del momento, il più delle volte, non sono state smantellate e sembrano essersi trasformate in “strutture fisse”. Il Decreto Ristori del 2020 era limitato al 31 dicembre 2021; successivamente sono intervenuti svariati provvedimenti che, di fatto, hanno permesso di mantenere in esercizio queste strutture. Parallelamente è stata introdotta l'esenzione dalle tasse sull'occupazione del suolo pubblico e del canone di concessione; anche queste esenzioni, originariamente eccezionali, sono state prorogate di volta in volta e sembrano essersi consolidate e trasformate in esenzioni “ordinarie”.

L'art. 2 del Decreto cerca di regolarizzare questa situazione anomala, permettendo di mantenere le “*strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Covid-19*”, purché siano in regola con gli strumenti urbanistici ed edilizi e le norme paesaggistiche, e vengano evidenziate le “*comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità*.” Il mantenimento non è automatico, occorre presentare una comunicazione di inizio lavori asseverata indicando l'epoca di realizzazione e le “*comprovate e obiettive esigenze*”.

Dal momento che sono del tutto cessate le obiettive necessità legate all'emergenza Covid-19, che hanno giustificato la realizzazione di tali strutture, è stato segnalato che **sarebbe opportuno chiarire** quali possano essere le “*comprovate e obiettive esigenze*” idonee a dimostrarne la perdurante necessità, **prevedendo uno specifico elenco**, anche a titolo esemplificativo, al fine di favorire un esame obiettivo delle richieste.

In conclusione, la Confederazione ha sottolineato come il Decreto “Salva Casa” rappresenti un **tentativo significativo di semplificare le normative edilizie e di sbloccare il mercato immobiliare**, consentendo agli immobili di essere regolarizzati e migliorati, **contribuendo così alla qualità del patrimonio edilizio nazionale e alla sua sostenibilità a lungo termine**.

Tuttavia, il provvedimento presenta alcune norme che andrebbero meglio chiarite durante l'iter di conversione parlamentare, al fine di rendere meno complesso il quadro regolatorio per i proprietari e per gli operatori del settore, ed al fine di evitare dubbi interpretativi e possibili contenziosi giudiziari.

Infine, risulta fondamentale che le Amministrazioni locali e i professionisti del settore edilizio adottino un approccio prudente e rigoroso nella attuazione del provvedimento, per evitare che le semplificazioni normative portino a un abbassamento degli *standard* qualitativi ed a un aumento delle irregolarità edilizie. Solo così si potrà garantire che le riforme producano effetti positivi duraturi, contribuendo a un mercato immobiliare più dinamico e a città più vivibili e sicure.

4. ANAC – Nota a Cabina di Regia e ministri Economia e Infrastrutture su equo compenso

In data 23 aprile 2024 l'Anac è intervenuto nuovamente con una Nota nella quale ha invitato la Cabina di Regia affinché si proceda con urgenza a fare chiarezza sulla questione dell'equo compenso.

“La questione è rilevante e necessita di tempestiva soluzione” scrive Anac nel testo inviato anche al Ministro dell'Economia e al Ministro delle Infrastrutture. “E' estremamente urgente un intervento interpretativo o normativo delle Istituzioni che possa consentire la corretta e uniforme applicazione della normativa di riferimento”. “In mancanza di diverse indicazioni interpretative – viene scritto nella nota - Anac procederà aderendo alle opzioni regolatorie ritenute più adeguate”.

Requisiti speciali per la partecipazione alle gare

Per quanto riguarda i requisiti speciali per la partecipazione alle gare, Anac “conferma l'esistenza di un vuoto normativo superabile soltanto con un intervento del legislatore. Nel frattempo, l'Autorità ritiene opportuno invitare le stazioni appaltanti ad adottare comportamenti volti a favorire la massima partecipazione e a scongiurare l'adozione di comportamenti discriminatori”. Sempre nell'ottica del favor participationis, l'Autorità ritiene opportuno “far riferimento, nell'individuazione dei requisiti di partecipazione, alle indicazioni fornite nelle Linee guida n. 1 e al dettato del codice, secondo cui “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile

con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese."

Disciplina sull'equo compenso

L'Autorità ritiene che "i due ambiti normativi (codice dei contratti pubblici e legge n. 49/2023) vadano adeguatamente coordinati tra loro, accedendo ad una soluzione interpretativa che eviti l'insorgere di contrasti. Nel definire il rapporto esistente tra i due sistemi, occorre infatti considerare che la Legge n. 49/2023, sebbene successiva al Codice, non ha derogato espressamente allo stesso, ai sensi del relativo art. 227, e pertanto la stessa si applica ai contratti pubblici nell'ambito della relativa disciplina. D'altra parte, lo stesso art. 3, co. 3 della Legge n. 49/2023 stabilisce che non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi europei".

"Occorre inoltre evidenziare che anche il codice dei contratti pubblici già persegue la finalità sottesa alla legge n. 49/2023 – scrive Anac nella nota -, pur dovendo naturalmente orientarsi nel rispetto del diritto europeo e dei principi generali in esso declinati, oltre che con modalità adeguate al meccanismo della gara pubblica. È prevista l'applicazione di specifici meccanismi volti a scongiurare la presentazione di offerte eccessivamente basse e, quindi, non sostenibili (la disciplina sull'anomalia dell'offerta, la possibilità di prevedere un'appropriata ponderazione tra punteggio qualitativo ed economico, la possibilità di utilizzare formule per il punteggio economico che disincentivino eccessivi ribassi)".

"Così interpretato, il quadro normativo di riferimento appare coerente sia a livello nazionale che a livello europeo. Sotto quest'ultimo profilo occorre considerare che l'articolo 3, comma 3, della Legge n. 49/2023 fa salve dalla sanzione della nullità le clausole che prevedono l'applicazione di compensi inferiori ai minimi tabellari in quanto riprodotte di disposizioni di legge (tra cui rientrano le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di contratti pubblici) o attuative di principi europei (tra cui il principio di concorrenza)".

"Appare opportuno evidenziare, altresì, che la previsione di tariffe minime non soggette a ribasso rischia di porsi in contrasto con il diritto euro-unitario, che impone di tutelare la concorrenza. Come chiarito dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 4/7/2019, Causa C-377/2017, infatti, in materia di compensi professionali, l'indicazione delle tariffe minime e massime è vietata in quanto incompatibile con il diritto dell'Unione Europea, ma sono comunque ammesse deroghe per motivi di interesse pubblico, come la tutela dei consumatori, la qualità dei servizi e la trasparenza dei prezzi, posizione confermata dalla successiva sentenza del 25/1/2024, Causa C-438/2022 secondo cui le tariffe minime relative al compenso professionale degli avvocati devono essere disapplicate in quanto contrastanti con il principio di concorrenza".

"È inoltre opportuno evidenziare che la legge n. 49/2023 è applicabile ai rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 del Codice civile (contratto d'opera caratterizzato dall'elemento personale nell'ambito di un lavoro autonomo) e più in generale a tutti quei rapporti contrattuali caratterizzati dalla posizione dominante del committente, in cui è necessario ripristinare l'equilibrio sinallagmatico. I contratti pubblici aventi ad oggetto la prestazione di servizi di ingegneria e architettura, invece, sono normalmente riconducibili ai contratti di appalto ex articolo 1655 del Codice civile, con cui una parte assume l'organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio".

"Nel merito si ritiene utile considerare che la concorrenza sul prezzo, in ogni sua componente, rappresenta un elemento essenziale per il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali delle gare pubbliche e che l'eventuale limitazione alle sole spese generali o all'elemento qualitativo rischierebbe di introdurre di fatto una barriera all'ingresso per gli operatori, più giovani, meno strutturati e di minore esperienza.

Sotto il profilo della spesa pubblica, l'Autorità ritiene ulteriormente necessario mettere in evidenza che, ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 49/2023, dall'attuazione della stessa legge "non devono derivare, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", circostanza che, invece, si realizzerebbe in caso di gare a prezzo fisso. L'opzione individuata consente di mantenere il quadro economico finanziario della programmazione che è già stata fatta per gli investimenti del Pnrr, quadro economico -finanziario che invece rischierebbe di essere compromesso, con evidenti ricadute sui tempi di attuazione ed aumento del contenzioso, in caso di valutazioni diverse. Considerazioni analoghe possono essere effettuate anche per gli investimenti non legati al Pnrr".

"Infine – aggiunge ancora Anac -, va considerato che l'applicazione dell'articolo 3, comma 5, della richiamata legge n. 49/2023, che ammette il ricorso al giudice civile per contestare l'affidamento ad un prezzo inferiore rispetto a quello definito in ossequio all'allegato I.13 del d. lgs 36/2023, oltre a determinare una sovrapposizione con i poteri e le competenze delle stazioni appaltanti in termini di verifica della congruità delle offerte, produrrebbe una situazione di assoluta instabilità e incertezza sull'affidamento e sulle relative condizioni, con evidenti ripercussioni sulla spesa pubblica. In particolare, l'esito positivo del giudizio ordinario comporterebbe la necessaria modifica del quadro economico finanziario dell'intervento, con conseguenti ricadute, anche sulla capacità di spesa futura, che appaiono tanto più evidenti per gli interventi finanziati con i fondi del Pnrr".

5. Equo compenso, Confprofessioni: dal Tar Lazio la risposta ai dubbi dell'Anac

Il presidente Stella ha richiamato la recente sentenza dei giudici amministrativi laziali per ribadire che la legge 49/2023 non è in contrasto con i principi concorrenziali del diritto europeo e si deve applicare anche ai servizi di architettura e di ingegneria. Stop ai continui tentativi di delegittimare una legge nata per tutelare i liberi professionisti

«La disciplina sull'equo compenso si applica anche ai servizi di architettura e di ingegneria ed è compatibile con i principi di libera concorrenza stabiliti dal codice dei contratti pubblici. È quanto afferma una recentissima sentenza del Tar Lazio (n. 8580 del 30 aprile 2024) che chiude definitivamente la questione sollevata dall'Anac sulla presunta incompatibilità della legge 49/2023 nelle procedure di affidamento dei servizi di progettazione». Così il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, è intervenuto per mettere la parola fine alle polemiche suscitate dalla nota inviata ad aprile 2024 dall'Autorità anticorruzione alla Cabina di Regia per il Codice dei contratti pubblici presso la presidenza del Consiglio e ai ministeri dell'Economia e delle Infrastrutture.

«Dopo il Tar del Veneto, anche il Tar del Lazio sottolinea chiaramente che non esiste alcun contrasto tra la legge dell'equo compenso e la libertà di stabilimento o il diritto di prestare servizi in regime di concorrenzialità pervisti dalle normative europee» chiarisce Stella. «Siamo di fronte a continui tentativi di delegittimare una legge dello Stato, nata per tutelare i liberi professionisti nei rapporti con i contraenti forti del mercato e con la Pubblica amministrazione, in virtù di un'asserita incompatibilità della disciplina dell'equo compenso con il principio di libera concorrenza stabilito dal Codice dei contratti», ha aggiunto Stella. «L'Anac confonde equo compenso e tariffe, sostenendo che la rimozione di quest'ultime favorirebbe i giovani, ma i dati dimostrano che la forbice reddituale tra professionisti senior e giovani si è ampliata proprio dopo l'abolizione delle tariffe».

«Come hanno fatto notare i giudici amministrativi laziali, la disciplina sull'equo compenso, oltre a riconoscere un'adeguata remunerazione per le prestazioni rese dal professionista, contribuisce a evitare che il libero confronto competitivo comprometta gli standard professionali e la qualità dei servizi da rendere a favore della pubblica amministrazione», ha concluso Stella. «Crediamo dunque che la sentenza del Tar Lazio sia la risposta migliore alla richiesta di un intervento interpretativo richiesto dall'Anac per consentire una corretta e uniforme applicazione dell'equo compenso a tutela di tutti i professionisti, soprattutto i più giovani».

6. AGENZIA DELLE ENTRATE – Precompilata 2024, si parte con l’invio. Da quest’anno 730 più facile con la compilazione semplificata. Un video su YouTube e una guida online per conoscere novità e scadenze

I modelli precompilati, disponibili in sola consultazione dallo scorso 30 aprile, possono adesso essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate, con o senza modifiche. Debutta quest’anno la nuova modalità di compilazione semplificata per aiutare i cittadini a orientarsi con più facilità tra i dati del 730 e fare *click* in autonomia. Un video sul canale *YouTube* dell’Agenzia illustra le novità, mentre una nuova guida spiega come accedere, eventualmente integrare i dati e procedere fino all’invio. La scadenza è fissata al 30 settembre per chi presenta il 730 e al 15 ottobre 2024 per chi, invece, utilizza il modello Redditi. Per visualizzare e inviare la dichiarazione occorre entrare nella propria area riservata con Spid, Cie o Cns. In alternativa, è sempre possibile delegare un familiare o una persona di fiducia.

Ok all’invio, parte il nuovo 730 semplificato – Dal **20 maggio 2024** aperto il canale per l’invio. Dopo aver visualizzato la propria dichiarazione, disponibile dallo scorso 30 aprile in semplice consultazione, i contribuenti possono adesso entrare nell’applicativo e procedere a eventuali integrazioni/modifiche o accettare e trasmettere il modello così come predisposto dal Fisco. Chi ha i requisiti per presentare il 730 può scegliere, in alternativa alla modalità tradizionale, la **nuova compilazione semplificata** per visualizzare le informazioni all’interno di un’interfaccia più facile da navigare grazie alle nuove sezioni famiglia, casa, lavoro, spese. In questo caso, dopo aver accettato o modificato i dati, sarà il sistema a inserirli automaticamente all’interno del modello. Altra novità 2024 è la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall’Agenzia, anche in presenza di un sostituto d’imposta.

Info e scadenze, come orientarsi online – Tutte le informazioni utili per i cittadini sono raccolte in una guida online sul sito dell’Agenzia, mentre un nuovo video pubblicato sul canale istituzionale *YouTube* illustra in pillole le modalità per accedere e le date da ricordare. Sempre aggiornato, inoltre, il sito dedicato “Info e assistenza” dove sono raccolti tutti i contenuti sulla stagione dichiarativa 2024 e le risposte alle domande più frequenti. Anche quest’anno chi preferisce può delegare un familiare o un’altra persona di sua fiducia a operare *online* nel suo interesse: è possibile richiedere l’abilitazione in videochiamata con un funzionario del Fisco o facendo *click* nell’apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata. In alternativa, è possibile inviare una pec o presentare la richiesta di abilitazione presso un qualunque ufficio dell’Agenzia.

I dati 2024 - Spese sanitarie, premi assicurativi, certificazioni uniche, bonifici per ristrutturazioni, interessi sui mutui nella *top five* dei dati precaricati dal Fisco, che ammontano quest’anno a circa 1 miliardo e 300 milioni. Tra le novità 2024, i dati relativi ai rimborsi per il “bonus vista” che si aggiungono alle voci già presenti negli anni scorsi: contributi previdenziali, spese universitarie, per gli asili nido, per gli interventi di ristrutturazione, erogazioni liberali ecc.

7. AGID – Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0: on line il nuovo monitoraggio

A partire dal 12 giugno 2024 sul portale innovazione.gov.it è disponibile il nuovo monitoraggio relativo al Fascicolo Sanitario Elettronico che revisiona gli indicatori di interesse per il cittadino introducendone dei nuovi.

Sarà infatti possibile consultare i dati relativi alle tipologie di documenti sanitari e ai servizi sanitari disponibili per i cittadini sui portali FSE delle Regioni e Province autonome italiane.

Sempre sullo stesso portale, inoltre, sarà possibile consultare i nuovi indicatori di utilizzo FSE allo scopo di evidenziare il reale livello d’uso e di diffusione del Fascicolo sul territorio nazionale da parte dei cittadini, **medici e professionisti** delle aziende sanitarie.

Indicatori di monitoraggio

Nell'ottica di verificare l'andamento e lo stato di attuazione e di diffusione sul territorio nazionale del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), in accordo con le Regioni, sono stati definiti degli indicatori che permettono di rappresentare lo scenario completo dell'attuazione e diffusione del FSE.

Nello specifico, le attività di monitoraggio sono suddivise in due gruppi distinti di indicatori: Disponibilità di documenti e servizi e Utilizzo.

Fascicolo Sanitario Elettronico: documenti e servizi

Per avere una panoramica sull'implementazione del FSE sono disponibili le informazioni del monitoraggio periodico. Nello specifico, è possibile visualizzare:

- la disponibilità delle tipologie di documenti sanitari che i cittadini delle singole Regioni/Province autonome possono trovare nel proprio FSE;
- la disponibilità di servizi sanitari messi a disposizione dei cittadini nei portali FSE delle singole Regioni/Province autonome.

Utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico da parte di professionisti e cittadini

Il monitoraggio dell'utilizzo del FSE è finalizzato alla rilevazione del reale livello d'uso e di diffusione del Fascicolo sul territorio nazionale da parte delle principali categorie di destinatari, ovvero cittadini e medici e professionisti delle aziende sanitarie.

Nello specifico, relativamente ai cittadini – a livello di singola regione – sono disponibili i seguenti due indicatori:

- **Cittadini che hanno utilizzato il Fascicolo Sanitario Elettronico nei 90 giorni precedenti alla data di rilevazione** - il numero dei cittadini assistiti che hanno effettuato almeno un accesso al proprio FSE rispetto al totale degli assistiti per i quali è stato messo a disposizione almeno un documento nei 90 giorni precedenti alla data di rilevazione;
- **Cittadini che hanno espresso il consenso alla consultazione dei propri documenti** - il numero dei cittadini assistiti che hanno espresso il consenso alla consultazione del proprio FSE da parte di medici e operatori del SSN rispetto al numero totale dei cittadini assistiti della Regione.

Rispetto agli operatori del SSN, il monitoraggio di utilizzo del FSE prevede i seguenti indicatori:

- **Medici specialisti delle aziende sanitarie abilitati al FSE** - il numero di medici specialisti dipendenti delle aziende sanitarie pubbliche abilitati al FSE rispetto al totale degli stessi operatori dell'azienda sanitaria;
- **Medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS) che hanno effettuato almeno un'operazione sul Fascicolo nel periodo di riferimento** - il numero di medici (MMG e PLS) che hanno effettuato operazioni sul FSE (incluso invio della ricetta dematerializzata) rispetto al numero totale dei MMG/PLS abilitati al FSE, nel periodo oggetto di osservazione.

8. AGENZIA DELLE ENTRATE – Concordato preventivo biennale

Dal 15 giugno 2024 è *online* il software “Il tuo ISA 2024 CPB” che consente il calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati e il calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale (CPB), di cui al Decreto legislativo n. 13/2024 (*Disposizioni in materia di accertamento tributario e di*

concordato preventivo biennale. Disponibile anche una [brochure](#) che illustra le modalità per aderire all'istituto del CPB e relativi vantaggi.

Si ricorda che si può aderire all'istituto di *compliance* e concordare il **reddito di lavoro autonomo** o di impresa e la base imponibile IRAP se:

- si esercita attività d'impresa, arti o professioni;
- si applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA);
- non si hanno debiti tributari (riferiti al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta) o se sono stati estinti, prima della scadenza del termine per aderire al Concordato, quelli di importo pari o superiore a 5.000 euro (compresi interessi e sanzioni).

Al contrario non si può aderire se negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti quelli di applicazione del Concordato:

- non è stata presentata (ma si era tenuto a farlo) la dichiarazione dei redditi;
- si è stati condannati per aver commesso determinati reati (si tratta di quelli previsti dal decreto legislativo n. 74/2000, dell'articolo 2621 del c.c., degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale).

*A cura di
Carlo Girella e Laura Ciccozzi
Ufficio Studi di Confprofessioni*

[Vai al Bollettino completo](#)